

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI VOLKSWAGEN GROUP ITALIA, EUROCAR ITALIA, EUROCAR TECH PARTE A: DISPOSIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

Nei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto, i seguenti termini e abbreviazioni avranno il significato di seguito attribuito, salvo che il contesto richieda diversamente.

“**Brand**” ha il significato specificato all'articolo 13.1.

Con “**Cliente**” si intende la società del Gruppo Porsche Holding, segnatamente Volkswagen Group Italia S.p.A., Eurocar Italia S.r.l. e/o Eurocar Tech S.p.A., che stipula il Contratto.

Con “**Contratto**” si intendono (i) (singoli) ordini ovvero un accordo quadro con il Cliente, in entrambi i casi in relazione a un'offerta presentata dal Fornitore o a un processo di negoziazione ovvero (ii) un ordine aperto effettuato dal Cliente sulla base di un accordo quadro ovvero (iii) un contratto o un singolo accordo stipulato tra Cliente e Fornitore.

Con “**Contraenti**” si intendono sia il Fornitore sia il Cliente e per “**Contraente**” si intende l'uno o l'altro a seconda dal contesto.

Con “**Fornitore**” si intende la società o il professionista con cui è stato stipulato un contratto per la fornitura al Cliente dei beni e dei servizi specificati più dettagliatamente nel Contratto.

Con “**Servizi contrattuali**” si intendono i servizi che il Fornitore si impegna a erogare ai sensi del Contratto, ivi compresa la fornitura dei *Deliverables*.

Con “**Dati**” si intendono i dati personali e non personali che (i) il Cliente trasmette o rende accessibili al Fornitore direttamente o tramite un terzo autorizzato, (ii) il Fornitore genera, raccoglie, conserva o altrimenti tratta per conto del Cliente, oppure (iii) il Fornitore genera, raccoglie, conserva o altrimenti tratta nei modi consentiti dalla legge, senza che sia stato incaricato dal Cliente, in relazione alla fornitura dei servizi o alla conservazione su supporti (o parti degli stessi) che sono assegnati esclusivamente al Cliente al momento della conservazione.

Con “**Deliverables**” si intendono tutti gli elementi tangibili o intangibili che il Fornitore fornisce al Cliente per un periodo determinato o indeterminato di tempo, nonché tutti i risultati di lavoro che siano oggetto o prodotto dei Servizi contrattuali, ivi compresi prodotti, software, hardware, know-how, supporti dati, documenti di formazione e di altra natura, documentazione, informazioni, materiali e altri contenuti (ad esempio, immagini, filmati, fotografie, concetti, nonché numeri di accesso, domini, sottodomini, numeri di telefono, altri numeri identificativi e segni) che il Fornitore configura per l'uso da parte del Cliente ovvero registra nell'ambito dei Servizi contrattuali.

Con “**Determinazione delle prestazioni**” si intende la registrazione dello stato o dell'avanzamento di parte degli adempimenti previsti dal Contratto da parte dei Contraenti.

Con “**Diritti di proprietà intellettuale**” si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi natura in qualsiasi parte del mondo registrati, registrabili o meno, inclusi brevetti, modelli di utilità, marchi registrati, disegni e nomi di dominio registrati, domande di registrazione di uno qualsiasi degli stessi, nomi commerciali o denominazioni sociali, avviamento, diritti d'autore e diritti di natura analoga, diritti sul design, diritti su banche dati, diritti morali, know-how e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sussista su software, programmi informatici, siti web, documenti, informazioni, tecniche, metodi commerciali, disegni, loghi, manuali di istruzioni, elenchi e procedure e indicazioni dei clienti, metodi e procedure di marketing e materiale pubblicitario, ivi compreso l'aspetto grafico di qualsiasi sito web.

Con “**Perdite**” si intendono i danni diretti, indiretti, consequenziali e incidentali nonché le perdite economiche (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitti, interessi, sanzioni nonché costi e spese professionali e amministrativi pertinenti (comprese le altre spese legali)), i danni reputazionali, i danni per i quali il Cliente potrebbe essere ritenuto indirettamente responsabile, le passività, le responsabilità, le liquidazioni, i procedimenti, i danni, le richieste di risarcimento per lesioni, le azioni, le pretese e le spese.

Con “**Marchi**” si intendono tutti i marchi registrati e le denominazioni commerciali protetti per il Cliente, come di volta in volta modificati.

Con “**Gruppo Porsche Holding**” si intendono Porsche Holding GmbH e tutte le società giuridicamente indipendenti in Austria e all'estero che sono direttamente o indirettamente sotto la direzione di Porsche Holding GmbH; ciò include anche le società sotto la responsabilità gestionale di Porsche Holding GmbH, in particolare Volkswagen Group Retail Germany, Volkswagen Group Retail Spain, Volkswagen Group Italia, Volkswagen Group Sverige e Volkswagen Passenger Cars Malaysia Sdn. Bhd. e le rispettive società collegate (congiuntamente denominate “**Società collegate**”).

Con “**Trattamento**” si intende qualsiasi operazione o serie di operazioni effettuate sui dati personali e/o non personali, con mezzi automatizzati e non, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il recupero, l'estrazione, l'uso, la divulgazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o la combinazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati.

Con “**Prodotto**” si intendono il/i prodotto/i specificato/i nel relativo Contratto, che possono includere (a) il/i prodotto/i specificato/i nell'accordo quadro, e (b) qualsiasi altro prodotto di volta in volta richiesto dal Cliente (a sua esclusiva discrezione) al Fornitore in forma scritta (previa consultazione con il Fornitore); i suddetti prodotti devono includere tutte le istruzioni necessarie per il montaggio e l'uso.

Con “**Regolamento REACH**” si intende il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Con “**Campione**” si intende un campione approvato di ciascuno dei Prodotti, conservato dal Cliente.

Per “**Subappaltatore**” si intende un fornitore che esegue parti dei Servizi contrattuali assegnati al Fornitore ed è contrattualmente vincolato a quest'ultimo. La mera fornitura di materiali o componenti necessari per l'erogazione dei Servizi contrattuali non costituisce un servizio in subappalto.

La “**forma testuale**” prevede una dichiarazione leggibile nella quale è indicata la persona che dichiara e che può essere conservata su un supporto; ciò si applica in particolar modo alle e-mail. Le dichiarazioni verbali o implicite non sono sufficienti a soddisfare il requisito della forma testuale.

La “**forma scritta**” prevede l'apposizione di una firma autografa. L'invio elettronico di dichiarazioni che soddisfano il requisito della forma scritta, ad esempio tramite fax o come allegato (scansione) di un'e-mail, è ammissibile. Ai fini dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto, la forma scritta può essere sostituita dalla forma elettronica; in questo caso, è richiesta almeno l'apposizione di una semplice firma elettronica mediante un provider di firma digitale (ad esempio, AdobeSign o DocuSign) in luogo della firma autografa.

Con “**Obblighi vincolanti**” (binding obligation) si intendono le norme e le regolamentazioni anche amministrative vigenti nel luogo di adempimento delle prestazioni oggetto dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto o dell'ordine, i requisiti derivanti dagli standard previsti dal Gruppo e comunicati ai fini del corretto adempimento dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto, nonché quelli di maggior utilizzazione nel settore commerciale di riferimento, i requisiti previsti contrattualmente e gli impegni volontariamente assunti. Gli Obblighi vincolanti comprendono anche, in particolare, i requisiti ambientali relativi ai prodotti, compresi i relativi imballaggi, e in ogni caso la piena conformità dei Prodotti e Servizi alle norme ad essi applicabili.

Con “**Non Conformità**” si intende il mancato rispetto degli Obblighi vincolanti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI CONTRATTUALI

2.1. I presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti gli ordini e le commesse effettuati dal Cliente ora e in futuro. Eventuali termini e condizioni di vendita e consegna del Fornitore contrastanti con i presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto non saranno applicabili e non saranno vincolanti per il Cliente, anche se il Cliente non dovesse opporsi espressamente ai suddetti termini e condizioni. Nessuna disposizione che differisca dai presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto può ritenersi valida ed efficace, salvo il caso in cui sia stata espressamente accettata dal Cliente in forma scritta. In caso di sovrapposizioni con i termini e condizioni generali del Fornitore, prevalgono i presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto del Cliente.

2.2. I documenti contrattuali hanno il seguente ordine di priorità:

1. Il Contratto o l'accordo quadro stipulato (incluse le specifiche del Cliente);
2. i Termini e le Condizioni Particolari di Acquisto (Parte B-D);
3. i presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto (Parte A);
4. il relativo ordine di acquisto;
5. i documenti tecnici, commerciali e/o di gara del Cliente;
6. il contenuto tecnico e commerciale dell'offerta del Fornitore.

In caso di discrepanze, le disposizioni contenute nei documenti elencati per primi prevalgono sempre su quelle dei documenti successivi secondo l'elenco sopra riportato; eventuali lacune saranno colmate con disposizioni contenute nei documenti successivi.

2.3. Ove opportuno, in aggiunta ai presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto, si applicano anche ulteriori Termini e Condizioni Particolari di Acquisto per determinate forniture/servizi, norme relative ad attrezzature operative, linee guida specifiche per la consegna ovvero norme relative alle sostanze pericolose. Il Fornitore riceverà le suddette linee guida separatamente nell'ambito della gara, dell'ordine e/o della conclusione del Contratto. Inoltre, i requisiti del Gruppo Volkswagen per la sostenibilità nei rapporti con i partner commerciali (Codice di Condotta per i Business Partner) nella versione attualmente valida, disponibile su www.volkswagen-group.it e www.eurocar.it, sono espressamente applicabili. Inoltre, il Fornitore dichiara di essere consapevole che il Cliente ha adottato un Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 (di seguito “Modello 231”) e di aver letto e accettato il suo contenuto e si impegna a rispettare i requisiti, i principi etici e le regole in esso stabiliti. La versione attuale del Modello 231 è disponibile per Volkswagen Group Italia S.p.A. all'indirizzo www.volkswagen-group.it e per Eurocar Italia S.r.l. ed Eurocar Tech S.p.A. www.eurocar.it. Tra le altre cose, stabilisce i valori che ispirano il Cliente per raggiungere i propri obiettivi e che promuove nelle sue

- relazioni commerciali, anche al fine di evitare la commissione dei reati stabiliti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e delle successive modifiche e integrazioni. Il Fornitore si impegna a notificare immediatamente al Cliente qualsiasi evento che possa essere dannoso per i principi e le regole contenute nel Modello 231 e, in particolare, per il verificarsi di eventi che costituiscono inadempimento delle disposizioni del suddetto Decreto Legislativo 231/01. Qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni del Modello 231, nonché del Codice di Condotta per i Business Partner, comporta la risoluzione del Contratto, ai sensi e ai fini dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché l'obbligo di risarcimento del Cliente per eventuali danni subiti.
- 2.4. Il Fornitore concede sin da ora alle Società collegate, così come definite all'articolo 1, la possibilità di ottenere, ove richiesti, i medesimi Servizi contrattuali, impegnandosi ad applicare le stesse condizioni contrattuali offerte al Cliente.
- 3. OFFERTE, COMPENSO, STRUTTURA QUANTITATIVA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**
- 3.1. Tutte le offerte devono essere presentate dal Fornitore al Cliente in forma scritta e firmate dal Cliente ovvero inviate mediante i sistemi di e-procurement del Cliente. Eventuali modelli e moduli forniti dal Cliente, ove disponibili, devono essere utilizzati integralmente e senza modifiche.
- 3.2. Salvo ove espressamente concordato, tutti i prezzi sono netti e sono espressi in Euro. Tutte le spese e le voci di costo da sostenere per tutta la durata dei Servizi contrattuali devono essere tenuti in considerazione e inclusi nei prezzi indicati. Tutte le spese di trasporto, spedizione, imballaggio e assicurazione sono incluse nei prezzi indicati, salvo ove diversamente concordato in forma scritta. Il Fornitore è responsabile della completa esecuzione dei Servizi contrattuali. Eventuali spese di viaggio, alloggio o di altro tipo non saranno rimborsate al Fornitore salvo nei casi in cui sia stato previamente concordato in forma scritta un dettaglio delle stesse.
- 3.3. Non sono accettati accordi e intese verbali. Qualora il Cliente emetta una richiesta di offerta/bando, il Fornitore sarà vincolato alla propria offerta per il periodo di tempo ivi indicato, salvo ove diversamente specificato dal Cliente. In assenza di un periodo diverso concordato dai contraenti, la durata del vincolo sarà di quattro (4) settimane dalla ricezione dell'offerta da parte del Cliente. Le offerte del Fornitore non costituiscono un diritto all'aggiudicazione di un ordine o a un qualsiasi compenso, indipendentemente dalla quantità di lavoro preparatorio necessario per preparare l'offerta per il Cliente.
- 3.4. Il Cliente non sarà soggetto ad alcun obbligo rispetto all'effettuazione degli ordini e alle quantità minime, salvo il caso in cui il Cliente abbia confermato e sottoscritto eventuali quantità fisse in forma scritta.
- 3.5. Un Contratto si intende concluso solo all'avvenuta conferma scritta del Cliente. Nel caso eccezionale di ordini verbali, questi devono essere confermati in forma scritta dal Fornitore immediatamente o comunque entro due (2) giorni lavorativi. In mancanza di conferma scritta entro tale termine, l'ordine non sarà valido.
- 3.6. Eventuali modifiche o integrazioni al Contratto devono essere espressamente concordate in forma scritta e firmate da entrambi i contraenti. Modifiche o integrazioni agli ordini in formato digitale sono consentite in forma testuale.
- 3.7. Se il Fornitore non accetta l'ordine entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione, il Cliente avrà il diritto di annullare l'ordine.
- 4. FORNITURA DEI SERVIZI**
- 4.1. I Servizi contrattuali dovranno essere forniti in conformità al Contratto e alle disposizioni di legge applicabili, allo stato attuale della scienza e della tecnologia, e con il livello di competenza e cura che ci si può normalmente e ragionevolmente aspettare da un soggetto altamente qualificato ed esperto del settore. Il Fornitore deve assicurarsi di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la fornitura dei Servizi contrattuali, in particolare le licenze commerciali, le concessioni, ecc., per l'intera durata del rapporto contrattuale. Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le norme di legge e le disposizioni della pubblica autorità (nonché ogni altra disposizione, in particolare in materia di beni/materiali pericolosi (ad esempio, il regolamento REACH), e a tenere indenne il Cliente da eventuali perdite derivanti da, o correlate a, qualsiasi pretesa avanzata da terzi a seguito di violazioni da parte del Fornitore. Si applica quanto vigente al momento dell'esecuzione dei rispettivi Servizi contrattuali.
- 4.2. Ove necessario, entrambi i Contraenti nomineranno dei referenti per lo scambio delle informazioni presso il luogo di consegna e/o di esecuzione dei Servizi. Detti referenti terranno riunioni di coordinamento a intervalli regolari per discutere del contenuto e dell'implementazione dei Servizi contrattuali, nonché per scambiare tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto. Ferma restando l'autonomia organizzativa del Fornitore in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in caso di modifiche o sostituzioni, il Fornitore dovrà garantire la continuità della fornitura dei Servizi contrattuali secondo gli standard di qualità concordati. Il Fornitore si impegna a informare il Cliente in maniera esaustiva e, salvo ove diversamente concordato, a titolo gratuito in merito a tutti i dettagli e alle potenzialità dei Prodotti e dei Servizi contrattuali ordinati, in particolare per quanto concerne le disposizioni di stoccaggio, le specifiche applicative e le istruzioni per l'uso dei singoli Prodotti, nonché a offrire formazione, se necessario.
- 4.3. Se i Servizi contrattuali vengono forniti presso la sede del Cliente o le sue filiali, detti Servizi devono essere erogati in conformità alle specifiche tecniche e organizzative del Cliente.

- 4.4. Il luogo di esecuzione deve essere quello specificato nel Contratto. Salvo ove diversamente concordato in forma scritta, la consegna deve avvenire presso la sede operativa del Cliente.
- 4.5. Il rischio di perdita o di deterioramento accidentale dei *Deliverables* passa al Cliente al momento della consegna o dell'accettazione presso la rispettiva destinazione specificata nell'ordine e, in caso di consegne o servizi parziali, solo quando i Servizi contrattuali sono stati forniti integralmente.
- 4.6. In conformità agli articoli 4.7 e 4.8, cause di forza maggiore derivanti da atti, eventi, omissioni o mancati eventi al di fuori del ragionevole controllo dei Contraenti, inclusi eventi naturali, rivolte, guerre, atti di terrorismo, incendi, alluvioni, tempeste o terremoti, ovvero qualsiasi altro disastro naturale, ed esclusi eventuali contenziosi di lavoro che coinvolgono il Fornitore o i suoi dipendenti, agenti o subappaltatori, ovvero qualsiasi altro inadempimento nella catena di fornitura del Fornitore ("Eventi di forza maggiore"), esonereranno i Contraenti dai rispettivi obblighi per la durata dell'impedimento e nella misura degli effetti dello stesso. I Contraenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie senza indugio e nei limiti del ragionevole, e ad adeguare in buona fede i propri obblighi alle mutate circostanze.
- 4.7. Qualora il Fornitore subisca un ritardo o sia impossibilitato ad adempiere gli obblighi assunti in virtù del Contratto a causa di un evento di forza maggiore, è tenuto a:
- 4.7.1. informare il Cliente il prima possibile in forma scritta di tale ritardo o impedimento, indicando la data di inizio e la portata di detto ritardo o impedimento, la causa dello stesso e la durata prevista;
- 4.7.2. adoperarsi al massimo per mitigare gli effetti di tale ritardo o impedimento sull'adempimento dei propri obblighi; e
- 4.7.3. riprendere l'adempimento dei propri obblighi il prima possibile dopo l'eliminazione della causa del ritardo o dell'impedimento.
- 4.8. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 4.6, un Contraente non ha il diritto di chiedere alcun risarcimento se l'evento di forza maggiore è imputabile a un atto intenzionale, alla negligenza o alla mancata adozione da parte di detto Contraente di tutte le precauzioni ragionevoli contro l'evento di forza maggiore.
- 5. GARANZIE**
- 5.1. Se il Fornitore non eroga i Servizi contrattuali in conformità al Contratto e/o se uno qualsiasi dei *Deliverables* non soddisfa i requisiti del Contratto, il Cliente avrà il diritto di esercitare uno o più dei seguenti rimedi a sua esclusiva discrezione:
- 5.1.1. chiedere al Fornitore di sostituire, riparare o ripristinare i relativi *Deliverables*;
- 5.1.2. riparare il difetto direttamente o delegare la riparazione a un terzo e rivalersi nei confronti del Fornitore per le eventuali Perdite subite;
- 5.1.3. ridurre in misura proporzionale il compenso previsto dal Contratto;
- 5.1.4. chiedere la risoluzione del Contratto, restituire eventuali *Deliverables* o parti degli stessi al Fornitore, e chiedere la restituzione di eventuali compensi già corrisposti ai sensi del Contratto;
- 5.1.5. chiedere il risarcimento di tutte le Perdite subite a causa del difetto, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Perdite subite dal Cliente per aver fatto affidamento sulla ricezione di Servizi contrattuali privi di difetti; e/o
- 5.1.6. rifiutare ogni ulteriore fornitura dei *Deliverables* o di parte degli stessi.
- 5.2. Non saranno accettate esclusioni o limitazioni di responsabilità per quanto attiene il diritto ad avvalersi della garanzia.
- 5.3. Tutti i costi sostenuti per gli adempimenti successivi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di riparazione o sostituzione dei *Deliverables* e gli eventuali costi di installazione e smontaggio, saranno a carico del Fornitore.
- 5.4. Si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge. La prescrizione viene sospesa alla data della notifica dei difetti al Fornitore. Se un difetto è stato notificato al Fornitore entro il termine di prescrizione previsto dalla legge, il Fornitore rinuncia a far valere la prescrizione.
- 5.5. Se il Fornitore rilascia una garanzia, è tenuto a fornire al Cliente le condizioni della garanzia in forma testuale e a definire una procedura scritta per la gestione delle richieste di rimborso in garanzia.
- 5.6. Si applicano altresì le disposizioni di legge.
- 6. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE**
- 6.1. I Contraenti sono reciprocamente responsabili nell'ambito delle disposizioni di legge. In particolare, il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni, inclusi i danni indiretti e consequenziali, dallo stesso causati anche in modo colposo durante l'esecuzione del Contratto e/o per la fornitura di un lavoro/servizio che sia difettoso, nonché in conformità alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità per danno da prodotti. Spetta al Fornitore l'onore di provare che non è responsabile del danno subito.
- 6.2. Se al Cliente viene richiesto in qualsiasi momento (anche successivamente alla risoluzione del Contratto) di effettuare un richiamo o una campagna di sicurezza in relazione ai Prodotti, il Cliente avrà la possibilità di:
- 6.2.1. effettuare direttamente il richiamo o la campagna; ovvero
- 6.2.2. chiedere al Fornitore di effettuare il richiamo o la campagna.
- In entrambi i casi, i costi sono a carico del Fornitore. Il Fornitore prende atto che, se necessario, verrà coinvolto nel richiamo o nella campagna di sicurezza.
- 6.3. Non possono essere avanzate nei confronti del Cliente richieste di indennizzo per mancati utili, salvo nei casi in cui il danno sia stato causato intenzionalmente o da grave negligenza.
- 6.4. Il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere un'assicurazione di responsabilità civile adeguata con una somma assicurata commisurata al rischio dell'oggetto del Contratto per l'intera durata dello stesso. La polizza assicurativa, comprensiva delle relative

condizioni assicurative e della prova del pagamento del premio, deve essere inviata al Cliente entro due settimane dalla richiesta. La prova della perdurante esistenza della copertura assicurativa dovrà inoltre essere presentata al Cliente, su richiesta, per l'intera durata del Contratto. In assenza di tale prova, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto per violazione di un obbligo essenziale dello stesso.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

7.1. La risoluzione del Contratto richiede la forma scritta.

7.2. Risoluzione per giusta causa da parte di uno dei Contraenti

Fatta salva ogni altra disposizione dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto, ciascuno dei Contraenti avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione scritta all'altro Contraente se:

7.2.1. l'altro Contraente commette una violazione sostanziale del Contratto e, nel caso in cui si tratti di una violazione che può essere sanata, avendone ricevuto comunicazione in forma scritta, non pone fine o sana la violazione per ripristinare la conformità al Contratto entro quindici (15) giorni ovvero entro il minor periodo ritenuto congruo stante la natura del Contratto;

7.2.2. uno dei Contraenti agisce in un modo che, secondo la ragionevole opinione dell'altro Contraente, potrebbe danneggiare o tendere a danneggiare la sua reputazione.

7.3 Diritto di recesso dal Contratto

Il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto, in relazione alla totalità o parte dei Servizi contrattuali ordinati, dandone comunicazione al Fornitore in qualsiasi momento prima della consegna. In caso di recesso ai sensi del presente articolo 7.3, il Fornitore avrà diritto a ricevere unicamente il compenso per i Servizi contrattuali completati al momento del recesso, che sono stati accettati e per i quali è stata dimostrata l'assenza di difetti. Il diritto di richiedere il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese rimane riservato.

7.4 Risoluzione per giusta causa da parte del Cliente

Il Cliente avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta al Fornitore se:

7.4.1 il Fornitore viola le disposizioni di legge, i regolamenti, ovvero le disposizioni dell'accordo quadro o i presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto, in relazione a violazioni del Codice di Condotta per Business Partner, del Codice Etico o del Modello 231 (si veda l'articolo 2.3);

7.4.2 il Fornitore ha agito, in particolare stipulando accordi con altre società, in modo dannoso per il Cliente, contrario ai buoni costumi ovvero contrario al principio di concorrenza;

7.4.3 il Fornitore ha direttamente o indirettamente promesso o concesso incentivi ai dipendenti del Cliente che sono coinvolti nella negoziazione o nell'esecuzione del Contratto ovvero ha minacciato o inflitto conseguenze negative;

7.4.4 si verifica un evento di forza maggiore che inficia la totalità o parte della fornitura dei Servizi contrattuali e che perdura per oltre trenta (30) giorni.

Se si verifica una qualsiasi delle condizioni di cui sopra, il Cliente avrà il diritto di risolvere l'intero Contratto non ancora eseguito o singole parti dello stesso.

7.5 Conseguenze del recesso o della risoluzione o della scadenza del Contratto

Al recesso dal Contratto:

7.5.1 il Fornitore non avrà diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo, rimborso o risarcimento. I diritti relativi ai *Deliverables* prodotti sino al recesso saranno ceduti al Cliente al momento del recesso medesimo nella misura in cui tali diritti non siano stati ancora ceduti.

Alla risoluzione o alla scadenza del Contratto per qualsivoglia motivo:

7.5.2 il Fornitore cesserà immediatamente di utilizzare i Marchi del Cliente ed eventuali altri marchi che possono essere confusi con i Marchi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cartelli e simboli specifici del Cliente. In caso di mancata osservanza di tale disposizione da parte del Fornitore, il Cliente o un terzo autorizzato dallo stesso potranno accedere ai locali del Fornitore o di terzi e intraprendere, a spese del Fornitore, le azioni necessarie per rimuovere i Marchi del Cliente come previsto dal presente articolo. Il Fornitore rilascia sin da ora autorizzazione irrevocabile allo svolgimento di dette azioni. Nel caso di locali di terzi, il Fornitore si farà carico di ottenere detta autorizzazione a favore del Cliente o del soggetto terzo nominato dallo stesso.

8 OBBLIGHI DI ISPEZIONE E INFORMAZIONE

8.1 Qualora il Fornitore abbia riserve circa il tipo di esecuzione previsto ovvero sui materiali, studi, lavori preparatori e documenti forniti dal Cliente, è tenuto a darne immediatamente comunicazione al Cliente in forma scritta. Lo stesso vale se il Fornitore riconosce o è tenuto a riconoscere che altre informazioni o requisiti del Cliente sono errati, incompleti, poco chiari o non idonei all'esecuzione.

8.2 Il Fornitore dovrà informare immediatamente il Cliente in forma scritta qualora, durante la fornitura dei Servizi contrattuali, si rendano opportune o necessarie modifiche o migliorie e ottenere l'autorizzazione alle modifiche ai Servizi contrattuali.

9 ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

9.1 Fermo restando quanto previsto dalla normativa applicabile, il Fornitore dovrà avvalersi unicamente di risorse qualificate dal punto di vista personale e professionale per l'espletamento dei Servizi contrattuali. Il Fornitore dovrà sostenere tutti i costi relativi alla sostituzione e all'inserimento di tali risorse, che il Fornitore effettuerà in conformità alla propria autonomia organizzativa. .

9.2 In caso di impiego di dipendenti stranieri, il Fornitore è tenuto ad assicurarsi che siano in possesso di un permesso di soggiorno valido e, ove applicabile, di un

permesso di lavoro che li autorizzi a svolgere il lavoro remunerato necessario per la fornitura dei Servizi contrattuali.

9.3 Il Fornitore si impegna a corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore alla retribuzione minima prevista dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi applicabili, ovvero alla retribuzione tra gli stessi concordata contrattualmente.

9.4 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10.1, il Fornitore si impegna altresì ad avvalersi unicamente di subappaltatori che a loro volta si impegnano a rispettare quanto previsto agli articoli 9.2 e 9.3.

9.5 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le disposizioni in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale, in particolare le disposizioni concernenti il dumping sociale e dei salari. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incluso, in particolare, il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni.

9.6 Qualora un dipendente del Fornitore avanzi una pretesa nei confronti del Cliente per il pagamento di una retribuzione o per altri motivi correlati alla salute e alla sicurezza sul lavoro, il Fornitore si impegna a fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie per difendersi da tale pretesa, nonché a manlevare e tenere indenne il Cliente, assumendosi la piena responsabilità delle pretese in questione, in conformità all'articolo 9.8 che segue. Tale disposizione si applica anche dopo la risoluzione o la fine del rapporto contrattuale tra Cliente e Fornitore.

9.7 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10.1, il Fornitore si impegna a imporre ai propri subappaltatori i medesimi obblighi di cui agli articoli 9.2 e 9.3 e a informare senza indugio il Cliente qualora un dipendente del subappaltatore avanzi pretese nei confronti del Cliente.

9.8 Qualora il Fornitore impieghi i propri dipendenti all'estero per l'espletamento dei Servizi contrattuali e di mansioni specificate nell'ordine, il Fornitore si impegna ad adempiere tutti gli obblighi previsti dalle leggi nazionali ed estere in materia di lavoro, immigrazione, imposte, previdenza sociale e agli altri suoi obblighi. Il Cliente dovrà informare il Fornitore in tempo utile del rispettivo luogo di esecuzione.

9.9 Inoltre, il Fornitore si impegna a tenere indenne il Cliente da tutte le Perdite derivanti da o correlate a pretese di terzi dovute alla violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo 9 e di risarcire al Cliente i danni derivanti da una violazione colposa di tali obblighi.

9.10 Il Fornitore è tenuto a sottoporre tutto il personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi contrattuali presso la sede del Cliente a un controllo antiterrorismo prima dell'inizio dello svolgimento delle attività. A tal fine, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita devono essere confrontati con quelli presenti nelle liste di sanzioni attualmente in vigore; tali controlli devono essere ripetuti regolarmente. Il Cliente può, in qualsiasi momento, richiedere una prova adeguata del controllo effettuato ovvero una conferma dello stesso. Se il Fornitore è provvisto di certificazione AEO (AEO C/S o almeno AEO S), vale a dire che è un operatore economico autorizzato, gli obblighi di cui al presente articolo 9.10 si intendono assolti.

10 SUBAPPALTO

10.1 Il Fornitore è responsabile della selezione di subappaltatori/fornitori idonei e si impegna a scegliere solo i soggetti affidabili. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per eventuali atti od omissioni dei subappaltatori/fornitori così come dei propri atti od omissioni. Il subappalto dei Servizi contrattuali a terzi da parte del Fornitore deve essere autorizzato previamente in forma scritta dal Cliente.

10.2 Eventuali soggetti terzi dovranno essere ingaggiati dal Fornitore a proprio nome e per proprio conto. Il compenso corrisposto dal Fornitore a terzi per i servizi da questi forniti dovrà essere interamente incluso nel corrispettivo pattuito corrisposto dal Cliente al Fornitore, salvo ove il Contratto preveda diversamente. Il Cliente non avrà alcun obbligo nei confronti di terzi ingaggiati dal Fornitore a proprio nome.

10.3 Se il Fornitore assume forza lavoro o stipula contratti di manodopera e servizi in corso di esecuzione del Contratto, è tenuto ad agire in qualità di datore di lavoro o con altra qualifica prevista dalle norme di legge applicabili e a stipulare contratti a proprio nome. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per eventuali inadempimenti dei soggetti di cui si serve per adempiere i propri obblighi contrattuali nella stessa misura in cui lo è per i propri. Il Fornitore è responsabile del rispetto delle normative fiscali e del pagamento di eventuali contributi previdenziali ovvero dell'ottenimento delle eventuali assicurazioni obbligatorie.

10.4 Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne il Cliente da tutte le Perdite derivanti da, o correlate a, pretese avanzate nei confronti del Cliente da un terzo a causa dell'inosservanza da parte del Fornitore dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto o del Contratto, sia ciò dovuto a suoi atti, omissioni, negligenza, frode o altro.

11 TERMINI E SCADENZE

11.1 Le date di consegna e di esecuzione dovranno essere specificate nel Contratto unitamente agli allegati o in un altro documento scritto, e saranno vincolanti. Qualora si verificino circostanze che impediscono il rispetto dei termini di consegna e di esecuzione, il Fornitore deve informarne immediatamente il Cliente in forma scritta. Eventuali proroghe dei termini di consegna e/o di esecuzione avranno efficacia solo se concordati in forma scritta con il Cliente. La conferma da parte del Cliente non pregiudica l'applicazione di eventuali penali, ove previste.

11.2 Nel caso in cui i Contraenti abbiano concordato in forma scritta una penale per il mancato rispetto dei termini di consegna e di esecuzione, ciò non pregiudicherà

eventuali ulteriori pretese risarcitorie. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.

12 ACCETTAZIONE

- 12.1 Qualora i Servizi contrattuali siano oggetto di un contratto d'opera o sia stata, in ogni caso, concordata l'accettazione dei Servizi contrattuali, i Servizi contrattuali sono soggetti ad accettazione formale. Il Fornitore dovrà informare il Cliente in forma scritta del completamento dei Servizi contrattuali e consegnarli ovvero renderli disponibili per l'accettazione. Il Fornitore dovrà ottenere in forma scritta l'accettazione da parte del Cliente per poter considerare l'opera o i Servizi contrattuali accettati. I pagamenti effettuati dal Cliente non devono essere interpretati come accettazione parziale o finale dei Servizi contrattuali né come rinuncia a detta accettazione.
- 12.2 Il Fornitore può richiedere anche solo l'accettazione parziale dei Servizi, purché ciò sia stato previamente concordato in forma scritta. Una volta che tutte le accettazioni parziali concordate siano state completate, vi sarà l'accettazione complessiva.
- 12.3 Salvo nei casi in cui sia stata concordata l'accettazione parziale in conformità all'articolo 12.2, la Determinazione congiunta della prestazione da parte dei Contraenti in fase di avanzamento del progetto non costituisce accettazione.
- 12.4 Se l'ispezione dei Servizi contrattuali del Fornitore richiede la messa in servizio o la messa in servizio a fini di prova, l'accettazione sarà successiva all'esito positivo delle prove.
- 12.5 Il Fornitore può desumere un'accettazione tacita solo se (i) vi è un accordo tra i Contraenti sul completamento dei Servizi contrattuali ovvero il Fornitore può ragionevolmente presumere in buona fede e tenendo conto delle circostanze del singolo caso che il Cliente ritiene che i Servizi contrattuali siano stati completati, (ii) il Fornitore ha richiesto in forma scritta al Cliente di accettare i Servizi contrattuali, fissando un termine di almeno quattro (4) settimane, in detta richiesta di accettazione il Fornitore ha informato il Cliente delle conseguenze della mancata dichiarazione di accettazione o del rifiuto dell'accettazione senza specificare i difetti, e il Cliente non rifiuta l'accettazione entro tale termine.

13 DIRITTI D'USO E PROPRIETÀ

- 13.1 Salvo ove diversamente concordato in forma scritta, tutti i marchi, le denominazioni sociali e i nomi di prodotti, inclusi materiali testuali, fotografici, video e audio, loghi e slogan (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Marchi) rimarranno di proprietà del rispettivo Contraente, indipendentemente dal mezzo con cui sono stati esposti, e nessun diritto o licenza per l'uso del Marchio di ciascuno dei Contraenti concesso nei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto concorrerà al trasferimento della proprietà di tale Marchio. Fatta eccezione per i documenti di vendita e formazione messi a disposizione in conformità all'articolo 4.2 dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto, il Contraente interessato deve ottenere la preventiva autorizzazione scritta dell'altro Contraente per utilizzarne il Marchio. I riferimenti al Cliente per scopi pubblicitari sono consentiti solo con il previo consenso scritto del Cliente.
- 13.2 Ove il Cliente autorizzi per iscritto il Fornitore a utilizzare uno qualsiasi dei Marchi di cui all'articolo 13.1, il Fornitore è autorizzato ed è tenuto a utilizzare il relativo Marchio esclusivamente in relazione alle attività dallo stesso svolte ai sensi del Contratto nella modalità approvata in forma scritta dal Cliente. Ciò si applica anche all'utilizzo in forma digitale del Fornitore, in particolare al suo sito web e agli altri mezzi digitali (ad esempio, e-mail, app, social media).
- 13.3 Il Fornitore non disporrà la registrazione, direttamente o indirettamente, a proprio beneficio, di marchi identici o simili ai Marchi, da soli o in combinazione con altre parole o marchi. Lo stesso vale per l'uso di marchi grafici o fonetici che, nonostante le differenze, implicano una relazione con i Marchi.
- 13.4 Il Fornitore non contesterà i Marchi, né supporterà eventuali contestazioni da parte di terzi, salvo nei casi in cui tale contestazione si basi sull'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione del marchio. Il Fornitore informerà tempestivamente il Cliente qualora dovesse scoprire l'uso non autorizzato dei Marchi e/o l'identificazione di terzi. Solo il Cliente ha il diritto (ma non l'obbligo) di tutelare legalmente i Marchi e promuovere azioni contro le violazioni dei Marchi; il Fornitore non promuoverà azioni contro violazioni dei Marchi a proprio nome o a nome del Cliente senza il previo consenso scritto di quest'ultimo. Il Fornitore fornirà ragionevole assistenza al Cliente nella tutela o nella prevenzione delle violazioni dei Marchi.
- 13.5 Il Cliente si riserva tutti i diritti, in particolare i diritti di proprietà intellettuale, su tutte le specifiche tecniche, le illustrazioni, i beni, i mezzi di produzione, i supporti dati digitali, i disegni, i calcoli di accesso/utilizzo, i campioni e gli altri documenti e le risorse operative messe a disposizione del Fornitore dal Cliente. Tali materiali non possono essere resi accessibili a terzi senza l'esplicito consenso scritto dal Cliente, devono essere utilizzati esclusivamente per la fornitura dei Servizi contrattuali e devono essere restituiti al Cliente dopo il completamento dei Servizi contrattuali senza che ciò venga richiesto; le eventuali copie devono essere distrutte o cancellate. Il Cliente riceverà diritti d'uso gratuiti, esclusivi, irrevocabili, trasferibili e cedibili in sublicenza su tutti i Servizi contrattuali, illimitati in termini di tempo, luogo e oggetto; ciò include anche il diritto del Cliente alla riproduzione e alla modifica. Nel caso in cui il Fornitore ingaggi subappaltatori, è tenuto a garantire, per mezzo di adeguati accordi contrattuali, che i subappaltatori forniscano al Cliente i suddetti risultati e diritti d'uso. Qualsiasi utilizzo dei Servizi contrattuali da parte del Fornitore o di terzi richiede il previo consenso scritto del Cliente.
- 13.6 I diritti di cui sopra possono essere esercitati anche dalle Società collegate che decideranno di ricevere i medesimi Servizi contrattuali in conformità a quanto disposto dalla clausola 2.4.

14 VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI

- 14.1 Il Fornitore si impegna a fornire i Servizi contrattuali liberi da diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- 14.2 Il Fornitore terrà indenne il Cliente da tutte le Perdite derivanti da o correlate a richieste di risarcimento per violazione dei diritti di proprietà intellettuale in relazione ai Servizi contrattuali, i Prodotti e/o l'importazione, la consegna, la produzione, l'imballaggio, la distribuzione, la rivendita o l'utilizzo degli stessi.
- 14.3 Nel caso in cui vengano avanzate pretese risarcitorie contro il Cliente per violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o comunque in relazione ai Prodotti, il Fornitore è tenuto ad agire in giudizio per tutelare il Cliente indipendentemente e a proprie spese. Se necessario, il Cliente assisterà il Fornitore in misura ragionevole, a spese del Fornitore, nella difesa contro pretese avanzate da terzi. Il Cliente avrà diritto ad agire in giudizio direttamente; tuttavia, il Cliente dovrà coordinarsi con il Fornitore. In tal caso, le relative spese saranno a carico del Fornitore.
- 14.4 Ulteriori pretese e diritti legali rimangono invariati.
- 14.5 Se il design previsto dei Servizi contrattuali o dei Prodotti dovesse violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi ovvero ostacolare l'uso dei Servizi contrattuali o dei Prodotti, il Fornitore deve darne comunicazione immediata al Cliente e acquisire i diritti di uso/licenza necessari per l'uso contrattuale o previsto dei Servizi contrattuali o dei Prodotti (ove applicabile) dai rispettivi titolari dei diritti a proprie spese.

15 REPORT

- 15.1 In caso di acquisti con vari ordini di acquisto o di un rapporto contrattuale continuativo, su richiesta del Cliente deve essere fornito, in forma scritta, un elenco dei principali dati aziendali (volumi di vendita, tipo di prodotti/servizi, quantità).

16 CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI

- 16.1 Il Fornitore deve assicurarsi che la consegna al Cliente di beni, software, tecnologie/dati tecnici o servizi, inclusi i *Deliverables* (congiuntamente i "**Beni**"), non violino le normative vigenti in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni. Il Fornitore deve altresì assicurarsi di aver ottenuto tutte le necessarie licenze alle esportazioni dalle autorità competenti.
- 16.2 Inoltre, il Fornitore garantisce che i Beni trasferiti, consegnati e/o resi disponibili al Cliente non sono stati sviluppati o modificati per uno scopo (para)militare. Prima di concludere un Contratto per un qualsiasi bene con il Cliente, il Fornitore deve informare il Cliente dei numeri di classificazione del controllo delle esportazioni dell'UE (Allegato I del regolamento (UE) 2021/821 e successive modifiche) e/o di altri numeri nazionali di classificazione del controllo delle esportazioni vigenti. Se i Beni sono soggetti al controllo delle ri(esportazioni) degli Stati Uniti (ad esempio, perché di origine statunitense o per la presenza di componenti statunitensi soggetti al controllo delle esportazioni che eccedono le soglie di minimis in vigore), il Fornitore deve comunicare al Cliente i relativi numeri di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN o EAR99) e, nel caso di prodotti di cifratura, comunicare al cliente se i Beni sono soggetti all'eccezione di licenza per i prodotti "ENC non soggetti a restrizioni" o "ENC soggetti a restrizioni".
- 16.3 Il Fornitore deve informare immediatamente il Cliente di eventuali modifiche della classificazione del controllo delle esportazioni dei Beni trasferiti al Cliente. Tutte queste informazioni devono essere inviate dal Fornitore senza necessità di richiesta e a titolo gratuito al seguente indirizzo e-mail: per Volkswagen Group Italia S.p.A.: ka@pec.vwggroup.it; per Eurocar Italia S.r.l. e Eurocar Tech S.p.A.: fiscal@eurocar.it. Se il Cliente ha trasmesso al Fornitore un questionario per la classificazione del controllo delle esportazioni, le risposte del Fornitore devono essere riportate in tale questionario. Il Fornitore garantisce che le informazioni relative alla classificazione del controllo delle esportazioni fornite al Cliente sono accurate nella misura in cui sono state effettuate le necessarie verifiche e chiarificazioni con le autorità competenti in materia di controllo delle esportazioni e sono stati soddisfatti gli obblighi di segnalazione e/o notifica alle autorità competenti, come richiesto.
- 16.4 Software provenienti da paesi non UE devono essere sempre forniti in forma elettronica, ove tecnicamente possibile, per ragioni di riservatezza. Ciò si applica anche alla fornitura di aggiornamenti software.

17 RISERVATEZZA

- 17.1 Ciascun Contraente si adopererà affinché i propri dipendenti, dirigenti, consulenti, agenti e subappaltatori:
- trattino come strettamente riservati l'esistenza del Contratto, dell'accordo quadro e del rapporto contrattuale tra i Contraenti, e i relativi dettagli, nonché tutte le informazioni tecniche e commerciali, i documenti trasmessi, e i segreti commerciali e industriali dell'altro Contraente, siano essi in forma orale, scritta, visiva, elettronica o in qualsiasi altra forma ("Informazioni riservate");
 - utilizzino le Informazioni riservate esclusivamente per gli scopi previsti nell'ambito dell'avvio o dell'esecuzione del rapporto contrattuale;
 - non rendano le Informazioni riservate accessibili a terzi (le società collegate del Cliente non rientrano nella definizione di terze parti di cui sopra);
 - impongano i medesimi obblighi di riservatezza ai propri dipendenti che entrano in contatto con le Informazioni riservate;
 - vincolino in forma scritta tutti i subappaltatori, i fornitori e i consulenti all'obbligo di riservatezza.
- 17.2 L'obbligo di riservatezza non si applica ai documenti o alle informazioni che erano già di dominio pubblico al momento della trasmissione, o che sono divenuti di dominio pubblico in seguito alla loro trasmissione non per colpa del destinatario, o che sono

- stati divulgati in seguito alla loro trasmissione da un terzo autorizzato che non è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza, o che devono essere divulgati ai sensi di un ordine ufficiale o giudiziario legalmente vincolante ovvero di disposizioni di legge obbligatorie.
- 17.3 Gli obblighi di cui al presente articolo 17 si applicano per l'intera durata della procedura di gara e del Contratto o della sua esecuzione e per i cinque (5) anni successivi in termini di spazio e tempo e senza restrizioni.
- 18 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**
- 18.1 Il Fornitore si impegna a proteggere in modo rapido ed efficace tutte le informazioni e i dati del Cliente, in particolare le Informazioni riservate che rientrano nella definizione di cui all'articolo 17.1 ("Dati del Cliente"), dall'accesso non autorizzato, la modifica, la distruzione o la perdita, la trasmissione non autorizzata, il trattamento non autorizzato e altri utilizzi impropri secondo le più avanzate tecnologie. Devono essere adottate tutte le precauzioni e le misure necessarie quando si esegue il backup dei dati del Cliente secondo lo stato dell'arte attualmente riconosciuto per archiviare e ripristinare i dati in modo sicuro e conforme alla legge.
- 19 PROTEZIONE DEI DATI**
- 19.1 Se il Fornitore ottiene l'accesso a dati personali durante l'esecuzione dei Servizi contrattuali, è tenuto a rispettare le normative vigenti in materia di protezione dei dati e a trattare i dati personali esclusivamente per scopi correlati alla fornitura dei Servizi contrattuali (finalità), assicurandosi che i propri dipendenti possano accedere solamente ai dati che sono assolutamente necessari, nonché vincolare, in forma scritta, i propri dipendenti a rispettare l'obbligo di segretezza dei dati, informarli in merito alle normative sulla protezione dei dati da rispettare e fornire prove di quanto sopra su richiesta del Cliente.
- 19.2 Se il Fornitore tratta i dati personali per conto del Cliente, è necessario stipulare un accordo sul trattamento dei dati (DPA o *Data Protection Agreement*) prima di procedere al trattamento dei dati personali; a tale scopo, il Cliente fornirà un modello di accordo.
- 19.3 Il Fornitore deve assicurare e garantire al Cliente che i principi di protezione dei dati di cui all'art. 5 (1) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e i requisiti di protezione dei dati di cui all'art. 25 GDPR sono o possono essere rispettati durante lo sviluppo, l'uso, l'installazione e/o la ridistribuzione degli sviluppi. Il Fornitore dovrà documentare l'attuazione dei suddetti requisiti e rendere tale documentazione disponibile per il Cliente per scopi di verifica, ove richiesto (obbligo di accountability art. 5 (2) GDPR).
- 19.4 Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali del Cliente o dei clienti del Cliente avviene all'interno dell'Unione Europea ovvero dello Spazio economico europeo. Deroghe alla presente disposizione devono essere espressamente concordate con il Cliente in forma scritta. Qualora il Fornitore trasferisca i dati personali a un paese terzo durante la fornitura dei Servizi contrattuali, deve essere garantito un livello adeguato di protezione dei dati. Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni del Titolo V del GDPR, nello specifico mettendo in atto idonee misure tecniche e organizzative. I Contraenti dovranno concordare clausole contrattuali standard sul trasferimento a paesi terzi prima di procedere al trasferimento dei dati in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre tutele adeguate in conformità all'art. 46 GDPR. Il Fornitore trasmetterà al Cliente tutte le informazioni sul trasferimento dei dati a un paese terzo necessarie a soddisfare gli obblighi previsti dal GDPR sul trasferimento dei dati.
- 19.5 Ove applicabile, il Fornitore trasmetterà al Cliente tutte le informazioni che, ai sensi degli artt. 3.2 e 3.3 del regolamento (UE) 2023/2854 (c.d. "Data Act"), devono essere messe a disposizione del cliente finale, in maniera completa, tempestiva, accurata, adeguata e gratuita; le suddette informazioni dovranno essere incluse nei rispettivi prodotti. Il Fornitore si impegna altresì a fornire i Prodotti che devono essere consegnati in virtù del Contratto, in conformità alle disposizioni del *Data Act*. Il Fornitore dovrà assicurarsi che i Prodotti soddisfino tutti i requisiti di cui al *Data Act*, in particolare per quanto concerne l'accesso ai dati da esso generati. Il Fornitore è tenuto a implementare ogni eventuale modifica ai requisiti correlati al *Data Act* che entrino in vigore durante il periodo di validità del Contratto senza indugio e a proprie spese.
- 20 FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**
- 20.1 Su richiesta del Cliente, il Fornitore è tenuto a presentare apposite relazioni relative ai servizi e alle prestazioni rese.
- 20.2 Salvo diverso accordo intervenuto per iscritto, le fatture dovranno essere trasmesse elettronicamente in un formato elettronico XML accettato dal Cliente (ivi inclusi, ove applicabile, PEPPOL, ebInterface 4.0 automotive extension, il Sistema di Interscambio (SdI) italiano o qualsiasi altro standard di fatturazione elettronica accettato dal Cliente o richiesto dalla normativa applicabile). La fattura elettronica deve contenere almeno le seguenti informazioni: denominazione del Fornitore e del cliente, indirizzo, partita IVA (ovvero codice fiscale, ove applicabile), numero della fattura, data di emissione, importo netto e importo lordo, informazioni fiscali conformi ai requisiti di cui all'articolo 21, quantità, descrizione precisa dei Servizi prestati e valuta.
- 20.3 Salvo diverso accordo in forma scritta, si applicano le seguenti condizioni di pagamento: sessanta (60) giorni fine mese data fattura (EOM – End of Month). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario. Il Cliente sarà considerato in mora solo successivamente alla scadenza del termine di pagamento e al ricevimento di un sollecito in forma testuale da parte del Fornitore.
- 20.4 Le spese saranno rimborsate esclusivamente nella misura concordata nell'ordine e, qualora non sia stato concordato un importo forfettario, soltanto previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.
- 21 IMPOSTE E TASSE**
- 21.1 Il Fornitore ed eventuali terzi dallo stesso incaricati non vantano alcun diritto nei confronti del Cliente relativamente alle proprie imposte, incluse le ritenute d'acconto, nonché ai relativi obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento.
- 21.2 Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente il Cliente, in forma scritta, di qualsiasi modifica rilevante ai fini fiscali, quali a titolo esemplificativo: cambio di denominazione sociale o ragione sociale; modifica della forma giuridica; variazione dell'indirizzo della sede legale; modifica del domicilio fiscale e/o della posizione fiscale; variazioni relative al trattamento IVA, inclusi cambiamenti nei flussi logistici o nei fornitori a monte della catena di approvvigionamento. Per quanto concerne le operazioni a catena o triangolari, e in particolare le triangolazioni e operazioni a catena intracomunitarie, è richiesto il preventivo consenso scritto del Cliente ai sensi dell'articolo 21.6.
- 21.3 Il compenso pattuito si intende sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di eventuali imposte equivalenti applicabili in altri Paesi.
- 21.4 La fattura relativa ai Servizi Contrattuali resi deve essere conforme ai requisiti di legge, in particolare, ove applicabili, i requisiti previsti dall'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Essa deve pertanto, tra l'altro, indicare separatamente l'IVA eventualmente applicata ovvero riportare l'indicazione del regime di esenzione, di non imponibilità o dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge"). Qualora la fattura sia respinta dal Cliente per la mancanza di elementi richiesti dalla legge, dovrà essere immediatamente emessa una fattura conforme ai requisiti di legge applicabili. Ove necessario ai sensi della normativa applicabile, la fattura precedente dovrà essere annullata mediante emissione di una nota di credito. Il Cliente si riserva altresì il diritto di sospendere il pagamento dell'importo fatturato fino alla ricezione di una fattura regolare che consenta l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.
- 21.5 Qualora un Servizio contrattuale del Fornitore divenga soggetto a IVA successivamente alla data di emissione della fattura, oppure l'importo dell'imposta venga modificato a seguito di verifica fiscale, il Cliente sarà tenuto al pagamento della relativa IVA esclusivamente previa presentazione di una fattura idonea a consentire la detrazione dell'imposta, e di tutta la documentazione necessaria per la verifica della stessa.
- 21.6 Le forniture al Cliente non possono essere strutturate, ai fini IVA, come operazioni a catena salvo preventiva autorizzazione scritta. L'eventuale realizzazione di operazioni IVA a catena, incluse in particolare le operazioni triangolari intracomunitarie, dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Cliente. Qualsiasi modifica dei flussi logistici e di consegna deve essere preventivamente concordata con il Cliente.
- 21.7 Qualora, in qualsiasi circostanza, il Fornitore indichi in fattura l'IVA del Paese in cui il servizio è territorialmente rilevante e nel quale il Cliente è identificato ai fini IVA, il Fornitore dovrà fornire tutta la documentazione idonea a dimostrare che il Cliente può corrispondere al Fornitore anche l'importo dell'IVA senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dell'autorità fiscale. Qualora, invece, per essere esonerato da responsabilità, il Cliente fosse tenuto a versare direttamente l'IVA all'autorità fiscale competente, ciò impedirà l'instaurazione del rapporto commerciale con il Fornitore. Qualora il Fornitore presti comunque i servizi, nessun corrispettivo sarà dovuto per gli stessi. Qualora il pagamento dell'IVA al Fornitore sia consentito previa produzione di idonea documentazione, tali condizioni dovranno essere soddisfatte per tutta la durata del rapporto commerciale e, ove richiesto dalla normativa applicabile, dovranno essere dimostrate in modo continuativo.
- 21.8 Nella misura in cui determinate prestazioni siano soggette a imposte sulla pubblicità o imposte similari previste dalla normativa applicabile, il relativo onere economico resterà a carico del Fornitore. Il corrispettivo pattuito si intende pertanto già comprensivo di qualsiasi imposta sulla pubblicità o imposte similari, previste dalla normativa applicabile (anche qualora debba essere indicato separatamente in fattura); il Fornitore dovrà tenerne conto nella formulazione della propria offerta. Qualora il Cliente sia ritenuto responsabile dalle autorità fiscali italiane per il pagamento di un'imposta sulla pubblicità o imposte similari previste dalla normativa applicabile, il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne il Società Acquirente da ogni relativa responsabilità e onere.
- 21.9 Il corrispettivo concordato si intende al lordo di eventuali ritenute d'acconto dovute nel Paese del Cliente.
- 21.10 Nella misura in cui il compenso sia soggetto a ritenuta alla fonte italiana, il Cliente provvederà a trattenere la relativa ritenuta al momento del pagamento del corrispettivo e a versarla alla competente Amministrazione Finanziaria competente secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa applicabile.
- 21.11 Al fine di evitare incertezze interpretative, il corrispettivo deve essere ripartito tra prestazioni contrattuali soggette a ritenuta alla fonte e prestazioni esenti. L'eventuale ritenuta applicabile deve essere separatamente indicata in fattura, con evidenza dell'importo, dell'aliquota applicata e della relativa base di calcolo. Qualora non sia stata concordata un'allocation del corrispettivo alle singole prestazioni, ma esclusivamente un corrispettivo complessivo, la ritenuta alla fonte sarà applicata sull'intero importo. Qualora il Cliente nutra dubbi in merito all'assoggettamento a ritenuta di determinate componenti, essa ha il diritto di applicare, secondo ragionevole discrezionalità e in conformità alla normativa applicabile, la relativa ritenuta.

- 21.12 Il Cliente rilascia apposita attestazione dell'avvenuto versamento della ritenuta e la trasmette al Fornitore secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.
- 21.13 Qualora sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni ("DTA") tra lo Stato in cui il Cliente è fiscalmente residente ai fini delle imposte sui redditi e lo Stato in cui il Fornitore è fiscalmente residente ai medesimi fini e tale Convenzione, unitamente alla normativa locale, consenta l'applicazione diretta dell'esenzione totale o parziale dalla ritenuta alla fonte, il Cliente potrà applicare tale esenzione o la relativa aliquota ridotta, purché ne ricorrano i presupposti. In tal caso, il Cliente è tenuto a dimostrare alle competenti Autorità fiscali italiane la correttezza dell'omessa applicazione della ritenuta ovvero dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta. Al fine di consentire l'applicazione dell'esenzione o della riduzione della ritenuta alla fonte, il Fornitore dovrà fornire tempestivamente al Cliente, e comunque prima della scadenza del pagamento del corrispettivo, tutta la documentazione richiesta dalla stessa (ad esempio, un certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente autorità fiscale estera, unitamente agli appositi modelli previsti da Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate). In mancanza di tale documentazione, la ritenuta alla fonte prevista dalla normativa locale sarà applicata secondo le disposizioni di legge.

22 VARIAZIONI NELLE CIRCOSTANZE ECONOMICHE E AZIENDALI DEL FORNITORE

- 22.1 Il Fornitore dovrà informare il Cliente in forma scritta e senza indugio di eventuali modifiche sostanziali nella struttura azionaria della società del Fornitore. L'acquisizione del 10% o più delle azioni del Fornitore da parte di soggetti terzi dovrà ritenersi una modifica sostanziale. Ove tali circostanze rechino un ingiustificato pregiudizio agli interessi del Cliente, in presenza di una giusta causa il Cliente avrà diritto a recedere dal Contratto entro tre mesi dalla comunicazione della variazione.

23 MISCELLANEA

- 23.1 Eventuali controversie tra i Contraenti non daranno diritto al Fornitore di sospendere i Servizi contrattuali dovuti ai sensi del Contratto. D'altra parte, fatte salve ulteriori disposizioni di legge, il Cliente avrà in ogni caso il diritto di trattenere una porzione ragionevole del corrispettivo in caso di violazione di leggi o di altri regolamenti (in particolare se tale violazione potrebbe comportare una responsabilità in capo al Cliente), in caso di adempimento inadeguato del Contratto ovvero in caso di interruzioni delle prestazioni imputabili al Fornitore.
- 23.2 Il Fornitore non può compensare i propri crediti con i crediti del Cliente.
- 23.3 Il Fornitore rinuncia ai diritti di ritenzione e di pegno.
- 23.4 Il Cliente ha il diritto di cedere, novare ovvero disporre di uno qualsiasi dei propri diritti od obblighi derivanti dal Contratto e/o dall'accordo quadro, alle Società collegate e a terzi, purché la struttura organizzativa del Cliente renda necessaria tale cessione. Il Fornitore non può assegnare, novare ovvero disporre di alcuno dei propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto o dall'accordo quadro senza il previo consenso scritto del Cliente.
- 23.5 Modifiche e integrazioni ai presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto devono essere apportate in forma scritta. Ciò vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta.
- 23.6 I presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto sono disponibili nella versione originale in italiano e nella versione in inglese. In caso di incongruenze, prevarrà la versione originale in italiano.
Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal Codice di Condotta per Business Partner, dal Codice Etico e dal Modello 231 (si veda il l'articolo 2.3) in qualsiasi momento e imporne il rispetto ai fornitori nella propria catena di fornitura in misura adeguata e ragionevole. Il Fornitore dovrà tenere indenne il Cliente, i suoi rappresentanti legali, organi e dipendenti da tutte le perdite risultanti da una violazione degli obblighi previsti dal Codice di Condotta per Business Partner, dal Codice Etico e dal Modello 231 che il Fornitore è tenuto a rispettare, salvo che tale violazione sia imputabile al Cliente o a un soggetto terzo incaricato da quest'ultimo.
- 23.7 Qualora una qualsiasi disposizione dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto divenisse legalmente non valida o inapplicabile in tutto o in parte, la validità giuridica delle restanti disposizioni resterà immutata. I Contraenti dovranno sostituire la disposizione non valida o inapplicabile con una disposizione valida e applicabile il cui contenuto e scopo siano più vicini possibile al contenuto e allo scopo della disposizione non valida o inapplicabile.
- 23.8 Eventuali controversie derivanti da o correlate ai presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto ed eventuali contratti stipulati sulla base degli stessi, ivi comprese controversie concernenti la loro effettiva conclusione, validità e/o annullamento, saranno disciplinate dalla legge italiana senza eccezione, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) e dei riferimenti al diritto estero.
- 23.9 Il foro in cui si trova la sede legale del Cliente sarà competente in via esclusiva.

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: 2.3 Codice di Condotta per Business Partner, Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e relativa risoluzione del Contratto per violazione delle disposizioni; 3.2 Prezzi netti; 3.3 Offerta vincolante del Fornitore; 4.1 Manleva del Fornitore per disposizioni di legge applicabili alla fornitura; 4.5 Passaggio del rischio; 4.6 Cause di forza

maggiore; 4.8 Esclusioni; 5. Garanzie; 6. Responsabilità e assicurazione; 7. Risoluzione del Contratto e diritto di recesso; 9. Allocazione del personale; 10 Subappalto; 12.1 Accettazione dell'opera o del Servizio contrattuale; 13. Diritti d'uso e proprietà; 14. Violazione dei diritti di proprietà intellettuale, diritti di proprietà intellettuale di terzi e relative manleve; 16. Controllo delle esportazioni e importazioni; 22. Variazioni delle circostanze economiche e aziendali del Fornitore; 23.2 Divieto di compensazione del Fornitore; 23.3 Rinuncia del Fornitore ai diritti di ritenzione e pegno; 23.4 Divieto di cessione del Fornitore; 23.8 Legge applicabile; 23.9 Foro esclusivamente competente.

Il Fornitore
